



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Individuazione punto di sbarco pubblico del prodotto ittico nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Località BOSCAT in comune di Grado.

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la "Disciplina della pesca marittima" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la nota del Ministero della Salute DGSAN 25442-P-10/08/2010 che richiama i Regolamenti 853 e 854 del 2004 in merito alle verifiche sulle condizioni igieniche del punto di sbarco e della prima vendita;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557, concernente "Linee guida per l'applicazione del regolamento (ce) 854/2004 e del regolamento (ce) 853/2004 nel settore dei

molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione nuovo protocollo d'intesa. Modifica DGR 124/2010 e DGR 1018/2012”;

Atteso che per prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca professionale in acque marine, salmastre o di acqua dolce si intendono tutti gli organismi acquatici viventi quali, in particolare, le specie di pesci, molluschi e crostacei;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013, n. 608 del 22 marzo 2013 e n. 1096 del 6 giugno 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Vista la richiesta del comune di Grado di autorizzazione del nuovo punto di sbarco del prodotto ittico in località Boscat, prot. n. 1613 del 10 febbraio 2016, sito di proprietà dell'ente oggetto di intervento di adeguamento strutturale e igienico sanitario per l'ottenimento dell'idoneità all'uso;

Preso atto del parere igienico-sanitario veterinario favorevole riguardo gli aspetti esaminati nel corso sopralluogo effettuato congiuntamente dalle Autorità marittima e sanitaria, dalla Regione e dal comune di Grado in data 7 marzo 2016, di conformità e idoneità accertata del sito allo sbarco dei prodotti della pesca compresi i molluschi bivalvi vivi per i quali viene specificato che essi possono essere raccolti solamente in zone di produzione classificate dall'Autorità regionale e possono essere commercializzati esclusivamente attraverso un centro di spedizione (CSM) o un Centro di depurazione (CDM) riconosciuti con decreto della Autorità sanitaria regionale, giusto verbale dell'A.A.S. n. 2 “ Bassa Friulana-Isontina” di stessa data;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Compartimento marittimo di Monfalcone, nel corso della seduta del 12/4/2016, per l'emanazione del provvedimento di individuazione del punto di sbarco del prodotto ittico in località Boscat in comune di Grado;

Valutato da parte del Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura la necessità di emanare il presente provvedimento per l'individuazione del punto di sbarco dei prodotti ittici sopra citato, nel rispetto del vigente Piani regolatori comunali, per assicurare una razionale operatività in ambito lagunare del ceti peschereccio e garantire una efficace azione dei controlli sanitari e di tracciabilità dei prodotti a favore del consumatore;

Stabilito che, al fine di garantire la qualità e la sicurezza alimentare del pescato, l'individuazione del punto di sbarco riguarda ambiti di banchina pubblica in cui le operazioni devono effettuarsi per il tempo strettamente necessario al completamento dello sbarco del pescato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;
Per quanto in premessa,

DECRETA

Art. 1

1. In località BOSCAT in comune di Grado è individuato quale punto di sbarco del prodotto ittico, con l'esclusione delle specie di molluschi bivalvi oggetto dell'affidamento della gestione della pesca ai consorzi di gestione riconosciuti ai sensi dei Decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi, nel tratto di banchina di cui l'allegato cartografico 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. Le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono effettuarsi esclusivamente presso il punto di sbarco di cui al comma 1 nelle giornate in cui è consentita l'attività di pesca e secondo le fasce orarie come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia per le varie tipologie di pesca.

3. Le unità da pesca devono impegnare la banchina per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di sbarco del pescato.

Art. 2

1. I trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o della normativa vigente in materia di pesca.

Art. 4

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché viene trasmesso alla Capitaneria di Porto di Monfalcone per le funzioni di propria competenza.

per il Direttore del Servizio
Il Direttore centrale
dott. Francesco Miniussi